

1) Con riferimento alla previsione della quale allo schema di convenzione articolo 21 – punto 5 che indica: *“le condizioni della presente convenzione sono applicabili a tutte le aziende partecipate in essere e di futura costituzione, nonché alle aziende speciali e istituzioni eventualmente ancora in essere, che potranno avvalersi del servizio di cassa sulla base di una decisione unilaterale delle Aziende”* si chiede conferma che:

- per le Aziende partecipate senza obbligo di anticipazioni di Tesoreria e Cassa , il Tesoriere/Cassiere, qualora richiesto, svolgerà il servizio alle condizioni economiche previste per il Comune di Torino, restando ad insindacabile giudizio dello stesso Tesoriere/Cassiere la concessione di eventuali linee di affidamento richieste, che saranno valutate di volta in volta;
- per le Aziende partecipate che chiederanno di avvalersi del servizio di Tesoreria/Cassa e soggette ad obbligo di concessione di anticipazioni e pertanto a limite di indebitamento, il Tesoriere/Cassiere non svolgerà il servizio qualora la valutazione del merito creditizio svolta dalla Banca a suo insindacabile giudizio, abbia portato ad un diniego motivato alla concessione di affidamenti. Qualora la valutazione del merito creditizio dia esito positivo, il servizio di Tesoreria/Cassa sarà reso alle stesse condizioni economiche previste per il Comune di Torino.

**Risposta:**

Si accolgono le osservazioni, relativamente allo schema di convenzione di cui all’art. 21, c.5.

2) L’art. 28 quater al punto 1 dello schema di convenzione prevede che *“il Tesoriere a richiesta rilascia garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori”*. Si chiede conferma che il rilascio di garanzie fideiussorie avvenga mediante apposizione di vincolo di pari importo sull’anticipazione di Tesoreria, come da prassi bancaria. In alternativa, chiediamo di comunicare il plafond per il rilascio di garanzie fideiussorie, stante l’impossibilità per le Banche di concedere affidamenti senza determinarne a priori l’ammontare. Per ultimo, si chiede conferma che, in caso di subentro di altro Tesoriere alla scadenza del contratto, le garanzie fideiussorie saranno poste a carico del nuovo Tesoriere.

**Risposta:**

In relazione all’art. 28 quater, punto 1 dello schema di convenzione che recita: *“il Tesoriere, a richiesta rilascia garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori”*, non si ritiene di poter accogliere la richiesta di codesto Istituto di Credito, ossia che il rilascio di garanzia fideiussoria avvenga mediante apposizione di vincolo di pari importo sull’anticipazione di tesoreria. Non risulta altresì possibile preventivare e conseguentemente comunicare il plafond per il rilascio di garanzie fideiussorie.

Si conferma che, in caso di subentro di altro Tesoriere alla scadenza del contratto, le garanzie fideiussorie saranno poste a carico del nuovo Tesoriere;

3) L’art. 28 quater al punto 2 dello schema di convenzione prevede che *“il tesoriere ha l’obbligo di accettare crediti pro soluto certificati dall’Ente stesso”*.

Stante le caratteristiche del prodotto che nulla hanno a vedere con il servizio di tesoreria per il quale è indetta la presente gara, ma che si configura quale facilitazione alle imprese, nonché dell’impossibilità di valutare a priori il merito creditizio dei cedenti, si chiede di eliminare il suddetto art. 28 punto 2 dallo schema di convenzione e dai criteri di valutazione economici.

Alternativamente, si chiede conferma che la non disponibilità o mancata offerta da parte del concorrente al punto 7 dei criteri di valutazione dell’offerta economica a pagina 8 del capitolato

speciale non sia causa di esclusione e determini automaticamente l'assenza di obblighi al rilascio di anticipazioni pro soluto a carico del Tesoriere.

**Risposta:**

E' evidente che non si può accogliere la richiesta di eliminazione dell'art. 28 quater, punto 2 dallo schema di convenzione e dai criteri di valutazione economici; sarebbe opportuno che la Banca stessa procedesse ad una offerta. In ogni caso, nell'ipotesi di mancata offerta da parte della Banca si ritiene che non sia causa di esclusione ma determini automaticamente un punteggio pari a zero, relativamente all'offerta economica di cui al capitolato speciale di gara.

4) Il punto 3 dell'art. 6 comma 2 – Criteri di valutazione dell'offerta economica – del Capitolato Speciale al punto 3 prevede un punteggio in assenza di addebito delle spese forzose per il servizio di cassa dei conti correnti postali e dell'imposta di bollo.

Si chiede di precisare quali siano le spese forzose dei conti correnti postali. Si chiede inoltre se per imposta di bollo si debba intendere solo quella per i mandati/reversali, oppure di dettagliare quali sono le imposte di bollo di cui debba farsi carico il Tesoriere.

**Risposta:**

Le cosiddette “*spese forzose*” sono dettagliate all'art. 4, comma 2 dello schema di convenzione di tesoreria approvato con deliberazione C.C. 26.6.2013 - mecc. n. 2013 02384/024; il criterio di valutazione economica di cui all'art. 6.2, punto 3 del capitolato speciale di gara prevede soltanto l'accettazione piena della clausola che non determina alcun addebito delle spese forzose a carico della Città.

5) Il punto 3 dell'art. 6 comma 2 – Criteri di valutazione dell'offerta economica – al punto 10 prevede di offrire una “*commissione su servizio POS (espressa in euro)*”. L'art. 29.1.3 dello schema di convenzione prevede la gratuità dell'installazione e disinstallazione, nonché l'assenza di alcun costo per il Comune relativo a canoni e commissioni per i POS.

Si chiede di precisare quale sia la commissione oggetto di offerta ed in particolare, qualora sia intesa come commissione su transato, si chiede di modificare l'offerta prevedendo una percentuale, come avviene di norma per i POS, e non un importo espresso in euro.

**Risposta:**

Le commissioni sui servizi POS di cui all'art. 6.2, punto 10 del capitolato speciale di gara dovranno essere espresse in euro, forfettarie, onnicomprensive, mensili e riferite ad ogni POS.

6) Il punto 3 dell'art. 6 comma 2 – Criteri di valutazione dell'offerta economica – al punto 11 prevede di offrire una “*commissione su servizi di pagamento tramite utilizzo di carte di credito e prepagate*”. L'art. 29.2 fa riferimento ai servizi di pagamento tramite utilizzo di carte di credito e di carte prepagate, anche se nel corpo dell'articolo appare chiaro che si tratta di carte rilasciate a richiesta dell'Ente, mentre l'art. 29.3 fa riferimento a pagamenti mediante utilizzo di carte di credito con commissione unitaria a carico del contribuente.

Si chiede se il suddetto parametro oggetto di punteggio debba essere riferito all'art. 29.2 o all'art. 29.3 dello schema di convenzione. Se attinente all'art. 29.2 per il rilascio di carte di credito e prepagate all'Ente, non si fa riferimento alla commissione su servizi di pagamento tramite utilizzo di carte di credito e prepagate, ma piuttosto a spese di rilascio, ricarica, estratto conto, ecc..., per cui si chiede di esplicitare il parametro da inserire. Se attinente all'art. 29.3 si chiede di modificare

l'offerta prevedendo una percentuale, come avviene di prassi nel sistema bancario e non un importo espresso in euro.

**Risposta:**

In relazione al quesito di cui al punto 3 dell'art. 6, comma 2, - Criteri di valutazione dell'offerta economica – avente per oggetto: “*commissione su servizi di pagamento tramite utilizzo di carte di credito e di carte prepagate*”, si precisa che il suddetto parametro deve essere riferito all'art. 29.2.

7) In riferimento al precedente quesito ed all'art. 29.2 dello schema di convenzione che prevede che le carte di credito e prepagate saranno considerate come Servizi Aggiuntivi e rientranti nell'offerta tecnica si chiede conferma che nell'offerta tecnica debbano essere indicati unicamente gli sportelli nel Comune di Torino, gli sportelli a livello nazionale esclusi quelli del Comune di Torino e il personale impiegato per il servizio e non anche i costi delle carte di credito e prepagate.

**Risposta:**

L'art. 29, comma 2 dello schema di convenzione rientra nell'ambito dell'offerta economica e non tecnica. Si conferma che nell'offerta tecnica dovranno essere indicati unicamente gli sportelli presenti nella Città di Torino e a livello nazionale, nonché il personale impiegato per il servizio.

8) L'art. 8 dello schema di convenzione prevede che trattandosi di concessione “*non sono dovute le garanzie ai sensi degli artt. 75 e 113 del codice degli appalti*”, mentre l'art. 16 al numero 3 stabilisce tra le cause di risoluzione del contratto la “*mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa*”.

Si chiede conferma che in fase di gara non sia dovuta la produzione della cauzione provvisoria con abbinata lettera d'impegno alla costituzione della definitiva come previsto dall'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e successivamente, in caso di aggiudicazione non debba essere presentata la garanzia definitiva.

**Risposta:**

Si conferma che non sono dovute le garanzie ai sensi degli artt. 75 e 113 del codice degli appalti.